

CONDIZIONI CONTRATTUALI

OGGETTO	Servizio di analisi tecnica finanziaria e legale di numero sedici contratti di derivati.
----------------	--

STAZIONE APPALTANTE	Città di Torino Divisione Risorse finanziarie
----------------------------	--

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Elena Brunetto
--------------------------------------	----------------

DEFINIZIONI

Città di Torino	La Città di Torino, nella sua qualità di contraente dell'Accordo Quadro e di Committente del contratto derivato
Committente	La Divisione Risorse finanziarie della Città di Torino
Operatore economico	Il soggetto partecipante la selezione
Soggetto aggiudicatario	Il soggetto che ha presentato la migliore offerta e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario
Fornitore	Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto per il servizio di analisi

Servizio di analisi tecnica finanziaria e legale di numero cinque contratti derivati "swap collar" delle operazioni in strumenti di finanza derivata

SOMMARIO

	<i>pagina</i>
Articolo 1 Oggetto.....	3
Articolo 2 Documentazione tecnica a disposizione	3
Articolo 3 Tempi di esecuzione.....	4
Articolo 4 Ruoli contrattuali.....	4
4.1 Referente unico contrattuale.....	4
4.2 Responsabile unico del procedimento	4
4.3 Direttore dell'esecuzione.....	4
Articolo 5 Comunicazioni	5
Articolo 6 Obblighi generali del Fornitore	5
Articolo 7 Obblighi in materia di lavoro	5
Articolo 8 Igiene e sicurezza sul lavoro	6
Articolo 9 Tutela della riservatezza	6
Articolo 10 Corrispettivo	7
Articolo 11 Fatturazione e pagamenti.....	7
11.1 Fatturazione elettronica.....	7
11.2 Condizioni e termini di pagamento	7
Articolo 12 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	8
Articolo 13 Penali.....	9
Articolo 14 Procedimento di applicazione delle penali.....	9
Articolo 15 Recesso per giusta causa	9
Articolo 16 Recesso unilaterale.....	10
Articolo 17 Diffida ad adempiere	10
Articolo 18 Risoluzione del contratto	11
Articolo 19 Altri casi di risoluzione.....	11
Articolo 20 Effetti del recesso e della risoluzione.....	11
Articolo 21 Cessione del contratto e subappalto.....	12
Articolo 22 Norme di rinvio	12
Articolo 23 Spese contrattuali.....	12
Articolo 24 Foro competente	12

Articolo 1 Oggetto

Formano oggetto del contratto l'analisi giuridico legale nonché analitico finanziaria di sedici contratti derivati, sia in lingua italiana che in lingua inglese, collegati ad altrettanti prestiti stipulati dalla Città di Torino, tra il 2002 e il 2007, alcuni dei quali oggetto di rinegoziazione.

Al Fornitore è richiesto quanto segue:

- 1) Verificare ogni singolo contratto da un punto di vista della regolarità legale e contrattuale sia iniziale che successiva, compresa la rinegoziazione, individuando i potenziali elementi di illegittimità o possibile nullità dei medesimi;
- 2) Verificare il comportamento delle Banche proponenti i contratti derivati rispetto alle condizioni di sottoscrizione o rinegoziazione proposte dalle medesime che potrebbero indurre a ritenere che l'Ente possa essere stato svantaggiato dalle controparti bancarie (eventuale presenza di costi occulti, assenza di corretti livelli di "cap" e "floor", presenza di elementi di irregolarità contrattuale, assenza di clausole o informazioni obbligatorie per legge, altri elementi da porre in evidenza);
- 3) Esporre le possibilità o criticità che ha l'Ente di poter attivare un eventuale contenzioso nei confronti degli Istituti di Credito controparti nei contratti derivati;
- 4) L'assistenza nell'eventuale negoziazione giudiziale o stragiudiziale con la controparte al fine di ottenere l'estinzione anticipata o la modifica dei contratti esistenti con il recupero delle perdite eventualmente subite, le cui modalità verranno definite successivamente rispetto all'analisi oggetto della presente procedura.
- 5) Quando richiesto, partecipare agli incontri organizzati dall'Ente aventi ad oggetto di discussione la materia del presente incarico.

Le attività richieste al soggetto affidatario dovranno portare alla redazione di relazioni scritte e documenti tecnici che espongano i punti da 1) a 3) ad uso dell'Ente o di propri dipendenti, ad uso di legali anche esterni da poter produrre eventualmente in qualunque sede contenziosa.

Tutte le relazioni scritte e tutti i documenti tecnici dovranno essere prodotti in lingua italiana e, a richiesta dell'Ente o dei propri legali, in lingua inglese.

La Città di Torino si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all'eventuale contestazione giudiziale o stragiudiziale alla controparte bancaria dei connessi profili di responsabilità con l'obiettivo di perseguire la revisione e/o l'estinzione anticipata dei derivati al minor costo possibile ed il recupero delle eventuali perdite subite, solo in seguito alla propria autonoma valutazione di quanto indicato nelle analisi oggetto della presente procedura.

Nella circostanza in cui, invece, si ritenesse non opportuno procedere, l'operatore aggiudicatario non avrà titolo ad alcun compenso e/o rimborso spese o qualsiasi altra retribuzione comunque denominata per le attività che avesse autonomamente posto in essere a tale scopo.

Articolo 2 Documentazione tecnica a disposizione

La documentazione a disposizione per lo svolgimento dell'incarico è la seguente:

- 1) Contratti dei prestiti sottoscritti precedentemente alla sottoscrizione dei contratti derivati;
- 2) Contratti derivati oggetto di analisi;
- 3) Documentazione amministrativa interna che ha autorizzato i contratti derivati;

L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare la documentazione esclusivamente ai fini dell'elaborazione dello studio di cui si tratta e ad osservare il vincolo di assoluta riservatezza.

Articolo 3 Tempi di esecuzione

Le attività, le relazioni e la documentazione tecnica di cui all'articolo 2, dovranno essere predisposte e messe a disposizione dell'Ente entro 60 giorni di calendario successivi alla data di stipula del contratto. Se richiesto dall'Ente l'iniziale consegna all'appaltatore della documentazione riferita ai contratti derivati potrà essere effettuata in occasione di uno specifico incontro da svolgersi presso la sede dell'Ente.

La richiesta successiva da parte dell'appaltatore di eventuali altri documenti in possesso dell'Ente non sarà considerata valida giustificazione per eventuali ritardi nella predisposizione delle relazioni e dei documenti tecnici di cui all'articolo 2.

La consegna delle relazioni e dei documenti tecnici di cui all'art. 2 potrà avvenire nell'ambito di un incontro nel quale l'appaltatore avrà modo di dare approfondita spiegazione del lavoro svolto. In questa occasione il fornitore dovrà presentare i risultati dell'attività svolta alla Città che potrà approvarli, ovvero richiedere modifiche o integrazioni rispetto all'attività svolta e alla documentazione prodotta, sempre nel rispetto delle attività oggetto della presente procedura.

I tempi di consegna di eventuali altre relazioni o approfondimenti o documenti tecnici che si rendessero eventualmente necessari al fine di terminare le lavorazioni oggetto del presente incarico, saranno concordati dalle parti di volta in volta, tenuto conto della complessità del lavoro da svolgere e tenuto conto delle necessità e tempistiche evidenziate dall'Ente.

Articolo 4 Ruoli contrattuali

4.1 Referente unico contrattuale

Il Fornitore s'impegna a indicare al Committente, prima dell'inizio delle prestazioni, il nominativo di un soggetto Referente unico per tutto quanto concerne l'esecuzione del contratto. In caso di cessazione o assenza temporanea del Referente, il Fornitore deve immediatamente comunicare il nominativo del sostituto incaricato.

Il Referente del contratto deve essere in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico. Il Referente del contratto deve assicurare lo svolgimento delle attività in modo conforme alla documentazione contrattuale, nel rispetto delle tempistiche previste, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

Tutte le contestazioni relative all'esecuzione sono comunicate al Referente del contratto.

4.2 Responsabile unico del procedimento

Il Referente unico contrattuale del Committente si identifica nel Responsabile del Procedimento (RUP).

Il Referente unico contrattuale dell'appaltatore ha l'obbligo di fare riferimento al RUP, per tutte le questioni attinenti all'esecuzione del contratto.

4.3 Direttore dell'esecuzione

Il Committente si riserva di nominare un Direttore dell'esecuzione. Fino alla nomina del Direttore dell'esecuzione le funzioni sono svolte dal Responsabile del Procedimento.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico e contabile dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.

Articolo 5 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al contratto sono effettuate a mezzo pec, o in subordine, a mezzo fax o lettera raccomandata. Possono essere accompagnate da comunicazioni tramite posta elettronica ordinaria a scopo precauzionale, ma non sostitutivo.

Il Fornitore deve indicare all'atto della stipula del contratto tutti i recapiti di posta elettronica, certificata e normale, di posta ordinaria, telefonici e di fax, da utilizzare per le comunicazioni, e s'impegna a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.

Il Fornitore s'impegna in particolare a comunicare i recapiti telefonici fissi e mobili, ed eventuali successive variazioni, del Referente contrattuale e degli eventuali sostituti per assicurare la reperibilità richiesta.

Le parti restano responsabili di eventuali inadempimenti, disguidi o disfunzioni, derivanti dall'omissione degli obblighi di comunicazione.

Articolo 6 Obblighi generali del Fornitore

Il Fornitore s'impegna ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali con diligenza per un servizio reso a regola d'arte.

Il Fornitore assume la responsabilità professionale relativa all'incarico, nonché per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'incarico e delle attività connesse, mallevando il Committente da ogni responsabilità a riguardo.

L'incarico esclude qualsiasi rapporto di mandato, rappresentanza o agenzia nei confronti dei terzi; pertanto il Fornitore non potrà assumere alcun impegno per conto della Città nei confronti di terzi, che dovranno essere edotti di ciò allorché entrino in contatto con l'incaricato.

È rimesso al Fornitore ogni onere strumentale ed organizzativo per l'espletamento dell'incarico, rimanendo tale attività organicamente esterna ed indipendente dagli uffici e dagli organi della Città.

Articolo 7 Obblighi in materia di lavoro

L'assunzione e il trattamento economico del personale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e il rapporto di lavoro deve essere regolato dai contratti collettivi di categoria, nonché da quelli integrativi territoriali.

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché tutti gli adempimenti normativi, sono a carico del Fornitore, senza che possa essere avanzata nei confronti del Committente alcuna rivendicazione da parte del personale dell'appaltatore.

L'Appaltatore è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori a progetto, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. Il Fornitore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

Il Fornitore si impegna nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice integrativo adottato dal Committente ai sensi dell'articolo 54, comma 5 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 8 Igiene e sicurezza sul lavoro

Il Fornitore s'impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore s'impegna in particolare a rispettare e fare rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della Legge 3 agosto 2007, n. 123.

Articolo 9 Tutela della riservatezza

Il Fornitore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2005 e al Documento programmatico sulla sicurezza del Committente.

Il Fornitore è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Fornitore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto, ed ad osservare le specifiche istruzioni eventualmente ricevute dal Committente.

Il Fornitore deve designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il Fornitore ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

Il Fornitore si impegna a relazionare su richiesta del Committente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Responsabile del procedimento in caso di situazioni anomale o di emergenza.

Il Fornitore manleva il Committente da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

Articolo 10 Corrispettivo

Il corrispettivo risultante dall'offerta presentata si intende remunerativo di tutte le prestazioni d'opera previste dal contratto, nonché nelle proposte migliorative e integrative eventualmente formulate in sede di offerta.

Il Fornitore riconosce che il prezzo è remunerativo e comprensivo di ogni onere relativo al servizio reso a regola d'arte e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati, fatte salve richieste ulteriori e integrative.

Articolo 11 Fatturazione e pagamenti

Le fatture devono essere intestate al Committente e contenere il codice identificativo gara (CIG).

Le fatture devono, altresì, riportare l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" al fine di consentire alla Stazione appaltante di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. split payment.

Sono liquidati al Fornitore i soli importi riferiti all'imponibile, mentre sono trattenute le quote relative all'IVA per il successivo riversamento all'erario.

11.1 Fatturazione elettronica

Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il Committente s'impegna a comunicare i dati per consentire la corretta emissione delle fatture elettroniche, quali in particolare:

- a) Descrizione dell'ente per l'intestazione della fattura;
- b) Codice Univoco del Committente, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

11.2 Condizioni e termini di pagamento

I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla verifica di conformità della prestazione alle previsioni contrattuali, qualora l'attività sia conclusa in un momento successivo. La verifica di conformità delle prestazioni è condotta dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell'esecuzione sulla base delle modalità di monitoraggio e controllo previste dal capitolato speciale d'oneri.

La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche.

I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento delle fatture è subordinato al positivo esito della verifica di conformità delle prestazioni e alla verifica, tramite DURC, della sussistenza in capo all'Appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.

In caso di crediti maturati dal Committente, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto mediante emissione di specifica nota d'accredito da parte dell'Appaltatore in occasione del primo pagamento utile.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al Committente, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.

Articolo 12 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dal capitolato speciale d'onere comporta la risoluzione del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il Fornitore s'impegna a comunicare al Committente gli estremi identificativi del conto dedicato entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito al Fornitore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività del conto precedentemente indicato.

Il Fornitore s'impegna a comunicare al Committente, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.

Il Fornitore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Fornitore deve trasmettere al Committente, prima dell'inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali sub fornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell'articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto.

Il Fornitore s'impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al committente.

Il Fornitore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall'aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara.

Articolo 13 Penali

Il mancato rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni previsti dall'articolo 3 comporta una penale pari all'1% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Articolo 14 Procedimento di applicazione delle penali

Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali sono contestati al Fornitore in forma scritta, unitamente alla quantificazione delle penali applicabili.

Il Fornitore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.

In caso di mancato riscontro o qualora le controdeduzioni non pervengano nel termine indicato ovvero le giustificazioni, a giudizio del Responsabile del procedimento, non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, se temporale.

L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento dei danni che possono derivare al Committente dall'inadempimento del Fornitore per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale. Nessuna controversia può in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea delle prestazioni.

Qualora il Fornitore non provveda a rimuovere l'inadempimento, ciò può essere motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 15 Recesso per giusta causa

Costituiscono motivo di recesso unilaterale tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte del Fornitore o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

La Stazione Appaltante recede dal contratto qualora intervengano le seguenti situazioni:

- 1) il Fornitore si sia trovato al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- 2) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati dell'Unione Europea.
- 3) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 4) sia accertata a carico del Fornitore l'esistenza delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- 5) sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comunque rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula del contratto, intervengano altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti del Fornitore, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l'impiego nell'esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con i Committenti, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali.

Le cause di recesso sopra indicate rilevano anche nel caso in cui il Fornitore sia un raggruppamento temporaneo d'impresе o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nei casi sopra indicati la Stazione Appaltante comunica al Fornitore la volontà di recedere, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.

Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dal Fornitore non siano ritenuti accoglibili e adeguati, la Stazione Appaltante adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione all'Appaltatore.

Articolo 16 Recesso unilaterale

Il Committente può esercitare la facoltà di recesso dai contratti derivati prevista dall'articolo 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 17 Diffida ad adempiere

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, il Committente si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora il Fornitore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.

In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, il Committente, indipendentemente dall'applicazione delle penali, contesta formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.

Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell'inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.

Qualora il Fornitore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto.

Nel termine sopraindicato il Fornitore può fornire giustificazioni all'inadempimento che saranno valutate dal Committente ai fini dell'esercizio della facoltà di risoluzione.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte del Fornitore.

Articolo 18 Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 dello stesso codice, oltre ai casi indicati in altre parti del presente capitolato, le seguenti ipotesi di inadempimento:

- 1) importo delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- 2) ritardo superiore a 20 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine previsto all'articolo 3;
- 3) violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente contratto;
- 4) cessione anche parziale del contratto e subappalto.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte del Fornitore.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).

Articolo 19 Altri casi di risoluzione

Il contratto può essere risolto anche nei seguenti casi:

- 1) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi della normativa vigente;
- 2) in caso di superamento delle soglie di spesa per le modifiche di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Articolo 20 Effetti del recesso e della risoluzione

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art. 108, comma 5 e seguenti, e dall'art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

A seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti, secondo le indicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante e dai Committenti.

La Stazione appaltante pone altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri dovuti in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'appalto, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 21 Cessione del contratto e subappalto

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Non è consentito il subappalto.

Articolo 22 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto si fa rinvio alla normativa vigente in materia contrattuale, con particolare riferimento al Codice Civile.

Articolo 23 Spese contrattuali

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione dei contratti derivati, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula dei contratti stessi.

Articolo 24 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del presente contratto o del disciplinare di gara, sarà competente il foro di Torino. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.